

Art. 36, comma 1-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 125 - S.O. n. 196/L): *“L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”*.

Per effetto del richiamo normativo all’art. 31, comma 2-*quater*, della Legge n. 340/2000, i soggetti idonei a rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito sono gli *“iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”*.

In particolare, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139: *“a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo”*.

Il deposito dell'atto di trasferimento previsto dall'art. 36, comma 1-*bis*, non riguarda la validità dell'atto di trasferimento stesso ma, al pari della procedura di deposito prevista dal secondo comma dell'art. 2470 c.c., rileva esclusivamente ai fini della pubblicità e quindi della sua opponibilità nei confronti dei terzi:

- non è presupposto necessario ai fini del perfezionamento dell'atto di trasferimento
- non incide sull'acquisto della titolarità della partecipazione.

La scelta legislativa di assegnare ai commercialisti il ruolo in oggetto risulta coerente per la sussistenza di due requisiti:

- 1) riconosciute competenze in materia societaria
- 2) uno status giuridico che ponga l'intermediario al servizio del pubblico interesse.

In particolare,

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo costitutivo del nostro Ordine (il D.Lgs. n. 139/2005), *“agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (...) è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”*
- ai sensi dell'art. 5 del codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, il professionista *“ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico”*.

Il commercialista, fermo restando quanto stabilito dalla legge sulla privacy e dalla normativa in materia di antiriciclaggio, è tenuto ad effettuare una serie di controlli.

1. Verificare l'identità e la capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i relativi poteri di rappresentanza;

2. Verificare la titolarità, da parte del disponente, dei beni o diritti oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni.

Non deve essere neppure trascurata la verifica dell'esistenza di un fondo patrimoniale.

3. Controllare la non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico.

4. Verificare l'atto costitutivo della società le cui partecipazioni formano oggetto di trasferimento, al fine di accertare la presenza di clausole di intrasferibilità, di prelazione o di gradimento.

5. Verificare l'eventuale esistenza di clausole inerenti particolari diritti amministrativi o patrimoniali spettanti ai soci.

6. Verificare che il capitale sociale corrispondente alla partecipazione trasferita sia stato o meno interamente liberato.

7. Verificare l'eventuale sottoscrizione del socio trasferente di eventuali patti parasociali.

8. Verificare la validità della pec

9. Verificare il regime di tassazione per trasparenza

Obblighi di natura tributaria.

Proprio in relazione agli adempimenti tributari, l'art. 16, comma 10-*bis*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha aggiunto una serie di oneri a carico dell'intermediario/commercialista:

- obbligo di richiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni depositati ex art. 36, comma 1-*bis*, D.L. n. 112/2008;
- pagamento contestualmente, sempre in via telematica, delle imposte autoliquidate in sede di richiesta di registrazione,
- attribuzione della qualifica di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2009 protocollo n. 42914/2009, emanato ai sensi del successivo comma 10-*ter* del su citato art. 16, ha disciplinato la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione per via telematica dei predetti adempimenti.

Per gli opportuni chiarimenti e/o approfondimenti in ordine alla disciplina in parola si rinvia alle seguenti Circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

- Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata - prime note operative”
- Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008 “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della Legge n. 133/2008”
- Circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009 “La procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all’art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008”
- Circolare n. 12/IR del 27 luglio 2009 “La soppressione del libro soci delle società a responsabilità limitata”